



BANCA DI VITERBO
Credito Cooperativo

REGOLAMENTO

PROCEDURE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1565 del 28/6/2012, con parere vincolante del collegio sindacale e dell' Amministratore Indipendente



INDICE

INDICE	3
1 PREMESSA	4
2 DEFINIZIONI	5
3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	7
4 RILEVAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	8
5 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	9
5.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	9
5.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
5.3 CASI DI ESENZIONE E DEROGA	10
6 LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	11
6.1 FASE PRE-DELIBERATIVA	11
6.2 DELIBERAZIONE	11
6.3 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	12
6.4 DELIBERE QUADRO	12
6.5 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EX ART. 136 DEL TUB E OPERAZIONI EX. ART. 136 TUB NON RIFERITE A SOGGETTI COLLEGATI	13
7 FLUSSI INFORMATIVI	14
8 ENTRATA IN VIGORE ED AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE	14



1 PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Viterbo Credito Cooperativo con l'obiettivo di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Il regolamento disciplina i criteri di individuazione, istruttoria e approvazione nonché i casi di deroga ed esenzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne funzionali a garantire:

- *l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati);*
- *il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.*

Il presente regolamento viene adottato in attuazione a quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5¹. Tale nuova disciplina si inserisce nel contesto più ampio della normativa che regola le operazioni poste in essere da una Banca verso i propri esponenti (art. 2391 C.C., Interessi degli amministratori, e art. 136 TUB, Obbligazioni degli esponenti bancari).

Le procedure descritte nel presente regolamento sono state deliberate sulla base di un analitico e motivato parere da parte degli Amministratori Indipendenti sull'idoneità delle medesime e dell'organo con funzione di controllo, vincolante ai fini della delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione nonché sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate da parte delle strutture interne alla Banca direttamente interessate

¹ *La materia è regolata inoltre dalle seguenti disposizioni normative:*

Codice Civile: artt. 2391, 2391 bis;

Testo Unico Bancario, D.Lgs.vo n. 385 del 1° settembre 1993, artt. 53, 67, 136, 137;

Testo Unico della Finanza, D.Lgs.vo n. 58 del 24 febbraio 1998;

Principi Contabili Internazionali: IAS 24;

Regolamento CE n. 1126/2008, direttiva 2006/48/CE e direttiva 2006/49/CE;



2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre parti del documento stesso, si adottano le seguenti definizioni (per il dettaglio si rinvia a quanto riportato nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5 sezione I, paragrafo 3):

- **“Parte correlata”** i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con una banca:
 - (i) gli esponenti aziendali, per tali intendendosi i Consiglieri di amministrazione, i Sindaci – anche supplenti – il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale il quale in assenza e/o impedimento del Direttore Generale ne svolge tutte le funzioni;
 - (ii) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- **“Parte correlata non finanziaria”**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria;
- **“Soggetti connessi”**:
 - (i) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - (ii) gli stretti familiari, intendendosi per tali i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio (e i relativi figli), di una parte correlata e le società e le imprese controllate da questi ultimi.
- **“Soggetti collegati”**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- **“Attività di rischio”** : le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi 2;
- **“Controllo”** ai sensi dell'art 23 del TUB: i casi previsti dall'art 2359 commi primo e secondo del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma di influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:
 - (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa 3;
 - (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

² In particolare, ai fini del presente Regolamento, ciascuna esposizione rilevante è data dalla somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi (con esclusione di quelle integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza), quali – a titolo di esempio – finanziamenti, azioni, obbligazioni e prestiti subordinati.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.



- **“Influenza Notevole”** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, qualora venga riscontrata la ricorrenza dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti — intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione —, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

- **“Operazione con soggetti collegati”** Qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l’assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.
- **“Esponenti Aziendali”** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori, il Direttore Generale (il Vice Direttore Generale il quale in assenza e/o impedimento del Direttore Generale ne svolge tutte le funzioni) ed i componenti del collegio sindacale;
- **“Funzione Proponente”**: Ciascuna funzione aziendale preposta all’avvio dell’istruttoria propedeutica alla esecuzione di una operazione con soggetti collegati;
- **“Partecipante”** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- **“Stretti famigliari”** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- **“Soggetti 136 TUB”** ciascuno dei soggetti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art.136 del TUB ed in particolare:
 - (i) **gli Esponenti aziendali** della Banca,
 - (ii) **Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale.**



3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Ai fini delle Disposizioni in esame si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non sia soggetto collegato ovvero abbia interessi nella stessa ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. e sia in possesso almeno dei requisiti di indipendenza statutariamente previsti. Si richiama al riguardo la nozione di "indipendenza" contenuta nel progetto di governo societario adottato dalla Banca e in particolare l'art. 31 dello Statuto Sociale ove l'indipendenza dell'amministratore costituisce condizione intrinseca al ruolo e ne influenza la stessa eleggibilità.

Il presente regolamento, in linea con quanto riportato nella normativa di vigilanza attribuisce un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Tali pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

In particolare spettano agli Amministratori indipendenti:

- *la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle procedure deliberative e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni;*
- *l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;*
- *il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;*
- *la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;*
- *l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;*
- *la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.*

La Banca, in ossequio al principio di proporzionalità, avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa, ha ritenuto di non costituire Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ed ha affidato i compiti previsti dal presente regolamento per gli Amministratori Indipendenti ad un unico amministratore indipendente provvedendo anche ad individuare altro amministratore, dotato dei medesimi requisiti di indipendenza, con funzioni di supplente in caso di assenza, impedimento o assenza del requisito di indipendenza per la specifica delibera).

Per l'espletamento dei compiti assegnati dalla normativa in materia agli Amministratori Indipendenti), il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, ha provveduto a determinare un limite di spesa per il ricorso all'eventuale consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.



4 RILEVAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati (Parti Correlate e Soggetti Connessi) sulla base delle informazioni disponibili e facendo riferimento alle apposite dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali.

La Banca effettua inoltre specifici approfondimenti al fine di individuare altre relazioni da cui possa derivare la qualificazione di parte correlata, soggetto connesso ovvero soggetto 136 ai fini del presente regolamento.

*La raccolta e l'aggiornamento delle informazioni ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati viene effettuata con cadenza annuale **dalla Funzione di Compliance**. Resta in capo agli esponenti aziendali il dovere di comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite in sede di censimento iniziale.*

Ad avvenuto censimento la Banca invia ai soggetti correlati censiti una lettera di conferma rammentando le responsabilità gravanti in capo agli stessi (ex art. 137 TUB).

*E' compito e responsabilità della **Segreteria Fidi**, procedere all'inserimento/aggiornamento, all'interno del sistema informatico della Banca, delle informazioni acquisite attraverso le suddette dichiarazioni.*

Tale attività deve essere posta in essere sia in fase di apertura di nuovi rapporti che in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti previa segnalazione alla Funzione di Compliance effettuata dalle strutture interessate al processo.

Per gli adempimenti sopra descritti si farà riferimento alle procedure attualmente in essere per il rispetto dell'art. 136 del TUB.

La Funzione di Compliance è tenuta anche alla gestione/aggiornamento delle informazioni ex art. 136 TUB.

Nel rispetto della normativa di Vigilanza sono censiti, tra gli stretti familiari, anche gli affini fino al secondo grado. Tale informazione è acquisita esclusivamente per essere messa a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.



5 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni effettuate con le parti correlate ed i soggetti connessi che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, la deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati e pertanto sono inapplicabili le presenti disposizioni per le seguenti operazioni:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

5.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Le operazioni di maggiore rilevanza sono considerate quelle operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, è superiore alla soglia del 5% del patrimonio stesso⁴. In caso di più transazioni, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con lo stesso soggetto collegato, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

Ai fini dell'applicazione delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5, per la valutazione del superamento degli indici di rilevanza si fa riferimento al Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Il controvalore dell'operazione è determinato sulla base delle seguenti regole:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁴ Tale soglia deve essere calcolata secondo quanto riportato nell'allegato B alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5 alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".



5.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

La Banca considera di minore rilevanza le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza.

5.3 CASI DI ESENZIONE E DEROGA

La Banca, in linea con quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5, non applica i riferimenti in materia di procedure deliberative fissate dalle suddette disposizioni, nelle seguenti fattispecie:

- “operazioni di importo esiguo:” per tali si intendono quelle il cui controvalore nominale, sommato alla esposizione diretta “ponderata” complessiva del soggetto o del gruppo a cui il soggetto è connesso, risulti inferiore a 250.000 euro.

- “operazioni di importo esiguo ex art. 136 del TUB “: per tali si intendono le operazioni rientranti nell’esercizio dell’art. 136 del TUB il cui controvalore nominale, sommato alla esposizione diretta “ponderata” complessiva del soggetto o del gruppo a cui il soggetto è connesso, non sia superiore ad euro 50.000.

- “operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole” quando nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati.

- “operazioni ordinarie”: per tali si intendono quelle di minore rilevanza, rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte. In tali casi la delibera deve contenere gli elementi che comprovino il carattere ordinario dell’operazione. La Banca definisce altresì, per le operazioni della specie, adeguati flussi informativi, di tipo aggregato, con frequenza annuale al fine di consentire un adeguato monitoraggio al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Indipendente.

Non è prevista la possibilità di applicare deroghe in caso di urgenza.



6 LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

6.1 FASE PRE-DELIBERATIVA

In occasione di operazioni con soggetti collegati, **sia di maggiore che di minore rilevanza**, fatta eccezione per le operazioni di importo esiguo o ordinarie, e comunque quando l'operazione ricade nell'esercizio normativo dell'art. 136 TUB ed il cui controvalore nominale, sommato alla esposizione diretta "ponderata" complessiva del soggetto o del gruppo a cui il soggetto è connesso, risulti superiore a 50.000 Euro, **all'Amministratore Indipendente** deve essere fornita dalla Funzione proponente per il tramite del Direttore Generale, tempestivamente e preventivamente, una adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- tipologia di controparte;
- tipologia di operazione;
- condizioni;
- la convenienza economica per la Banca;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Se del caso, l'Amministratore Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione sulla base del limite massimo di spesa fissato dal Consiglio di Amministrazione (par. 3)

L'Amministratore Indipendente esprime parere preventivo motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L'Amministratore Indipendente può rappresentare le lacune o l'inadeguatezza riscontrata nella fase pre-deliberativa al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti eventualmente delegati.

Qualora l'Amministratore Indipendente sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso a lui riferibile, il parere potrà essere espresso dall'Amministratore Indipendente, designato per la sua sostituzione.

In caso di operazione di **maggiore rilevanza**, è previsto il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti) nella fase di trattativa e di istruttoria attraverso la ricezione di una tempestiva e completa informativa al fine di consentire a quest'ultimo di formulare osservazioni o richiedere informazioni agli organi delegati o ai soggetti incaricati di condurre le trattative o di effettuare l'istruttoria. Se gli Amministratori Indipendenti rendono parere negativo o condizionato, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa sull'operazione.

6.2 DELIBERAZIONE

L'organo deliberante acquisisce preventivamente il parere **dell'Amministratore Indipendente**, in caso di operazioni di maggiore rilevanza accompagnate da parere negativo o condizionato di quest'ultimo, anche del Collegio Sindacale. La delibera relativa alle operazioni con soggetti collegati (**sia di maggiore che minore rilevanza**) deve fornire adeguate motivazioni in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni dell'eventuale scostamento rispetto alle condizioni economico-contrattuali o ad altri profili caratteristici dell'operazione, ordinariamente praticati dalla Banca. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce e pone a corredo della delibera idonea documentazione a supporto.



- *analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell' Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale e deve fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate.*

*Le operazioni di **maggiore rilevanza** deliberate dal Consiglio d'Amministrazione per le quali era stato evidenziato parere negativo o formulato rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea.*

*Le operazioni di **minore rilevanza**, con **esclusivo** riferimento a quelle di **importo esiguo**, **fatta eccezione per le operazioni rientranti nell'esercizio dell'art. 136 del TUB**, vengono deliberate sulla base dei poteri delegati fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma.*

Le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento, sono adottate in osservanza a quanto disposto nei presenti paragrafi.

Nel caso in cui si tratti di una "operazione ordinaria" che ricade nelle casistiche di esenzione e deroga di cui al paragrafo 5.3 del presente documento, la delibera deve contenere gli elementi che ne comprovino il carattere "ordinario".

6.3 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Per le operazioni con soggetti collegati rimesse, per legge o per statuto, all'assemblea si applicano le regole previste nei paragrafi precedenti alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

6.4 DELIBERE QUADRO

Il Consiglio d'Amministrazione può assumere delibere quadro per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate di operazioni. L'assunzione di tali delibere deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi nel rispetto delle diverse procedure applicabili in caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza. Nelle suddette delibere si terrà conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili per le operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Al momento la Banca non ha assunto delibere quadro in materia.



6.5 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EX ART. 136 DEL TUB E OPERAZIONI EX. ART. 136 TUB NON RIFERITE A SOGGETTI COLLEGATI

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le procedure descritte nel paragrafo 6.1 nella "fase pre-deliberativa".

A tale riguardo rimane fermo l'obbligo in capo all'Esponente aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi 136 del TUB e dell'art. 2391 cod.civ., precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La dichiarazione può essere fornita :

- 1) In forma orale, a tutti i presenti, durante la riunione del Consiglio di Amministrazione **prima** che l'operazione venga deliberata;
- 2) In forma scritta, da inviare agli altri amministratori e al collegio sindacale prima della riunione del Consiglio di Amministrazione in cui l'operazione deve essere deliberata. Tale comunicazione deve essere integralmente trascritta sul verbale.

La forma scritta è obbligatoria nella ipotesi in cui l'esponente aziendale interessato preveda di essere impossibilitato a partecipare alla riunione consiliare in cui l'operazione deve essere deliberata.

L'esponente aziendale, quindi, nelle deliberazioni in cui abbia un interesse (proprio e di terzi) si deve astenere e in un ottica generale di prudenza è opportuno che esso abbandoni, momentaneamente, anche la seduta.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato, valutando altresì se l'operazione costituisca un'obbligazione, anche solo indiretta, dell'Esponente aziendale. Dopo la dichiarazione, l'Esponente Aziendale interessato si allontana fisicamente dalla seduta, astenendosi così dal partecipare alla discussione e alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera.

La delibera deve essere assunta a scrutinio palese, con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi in cui uno o più dei componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione può essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Banca si astiene dal mettere in atto l'operazione.

La delibera **non deve avere contenuti prettamente formali e quindi**, oltre ad essere assunta nel rispetto della procedura sopra descritta, deve fornire adeguate motivazioni in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni dell'eventuale scostamento rispetto alle condizioni economico-contrattuali o ad altri profili caratteristici dell'operazione, ordinariamente praticati dalla Banca. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce e pone a corredo della delibera idonea documentazione a supporto.

Non ricadono nella presente disciplina le operazioni poste in essere verso società nelle quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo. Tali operazioni devono essere deliberate esclusivamente in ossequio al dettato dell' art. 136 del TUB nonché dell' art. 2391 del C.C.



7 FLUSSI INFORMATIVI

Si riepiloga la complessiva informativa interna posta in essere dalla Banca nel rispetto della normativa di Vigilanza.

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale vengono forniti i seguenti report:

- a cura della **Segreteria Fidi** un **riepilogo trimestrale** sulla tipologia di operazioni di credito concluse con i Soggetti Collegati e sulle loro principali caratteristiche.
- a cura dell'**Ufficio Titoli di B.O.** un **riepilogo trimestrale**, riguardante **le operazioni di provvista fondi, i servizi di negoziazione, la raccolta ordini e le operazioni di finanza in genere** e le loro principali caratteristiche, concluse con i Soggetti Collegati.
- a cura della **Segreteria Amministrativa** un **riepilogo trimestrale** riguardante **le altre tipologie di operazioni**, concluse con i Soggetti Collegati, e le loro principali caratteristiche.

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alle altre Funzioni di controllo viene inoltre fornita, a cura della **Funzione di Risk Management** una informativa **trimestrale** sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse in attuazione delle delibere quadro.

In caso di operazioni di **maggiore rilevanza** qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso un parere negativo o condizionato a rilievi deve esser richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa sulla operazione

Sempre in caso di operazioni di **maggiore rilevanza** compiute e sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, **annualmente**, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

8 ENTRATA IN VIGORE ED AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il presente Regolamento è in vigore dal 31 Dicembre 2012 e dovrà essere sottoposto a revisione con cadenza almeno triennale.




Figura 1